



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012 (11.06)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2011/0404 (COD)
2011/0405 (COD)
2011/0406 (COD)
2011/0410 (CNS)
2011/0411 (COD)
2011/0412 (COD)
2011/0413 (COD)
2011/0414 (CNS)
2011/0415 (COD)**

**10434/12
ADD 1**

LIMITE

**CADREFIN 270
DEVGEN 149
ACP 83
RELEX 475
COASI 87
ASIE 57
COMAG 42
COHOM 127
COEST 179
COWEB 74
ELARG 48
ATO 81
GROENLAND 1
CODEC 1450
PE 230
FIN 397**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto: Proposte relative a strumenti per il finanziamento dell'azione esterna nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (2014-2020)
- Orientamento generale parziale
= Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Si allega per le delegazioni il progetto di regolamento in oggetto risultante dall'esame del Gruppo "Allargamento e paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE".

PROGETTO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹ la Commissione fissa il quadro di bilancio relativo agli strumenti di azione esterna dell'Unione, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA).

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo, 29.6.2011.

- (2) Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)² scade il 31 dicembre 2013 e al fine di rendere più efficace l'azione esterna dell'Unione, occorre mantenere per il periodo 2014-2020 un quadro di programmazione e fornitura dell'assistenza esterna. Occorre continuare a sostenere la politica di allargamento dell'Unione tramite uno strumento finanziario specifico. Occorre quindi rinnovare lo strumento di assistenza preadesione (IPA).
- (3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni Stato europeo che rispetti i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani può domandare di diventare membro dell'Unione.

Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché ha confermato di rispettare i criteri di adesione convenuti al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. I summenzionati criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

- (4) La strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'UE di integrare nuovi membri, continua a rappresentare la base di un rinnovato consenso sull'allargamento. Il processo di adesione si fonda su criteri oggettivi e sull'applicazione del principio della parità di trattamento per tutti i richiedenti. I progressi verso l'adesione dipendono dalla capacità di ciascun richiedente rispettivo di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

- (5) Il processo di allargamento consolida la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all'UE di trovarsi meglio posizionata per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei paesi dell'allargamento, il che giova altresì all'UE nel suo insieme.
- (6) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla Turchia e alla Serbia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali. Ferme restando le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno prendere, coloro che traggono vantaggio da una tale prospettiva europea cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento.

È opportuno concedere l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento a tutti i beneficiari elencati nell'allegato del presente regolamento (in appresso "i beneficiari elencati nell'allegato").

- (7) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tenuto conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi contenute nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione. L'assistenza è altresì fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato e conformemente ai partenariati europei e di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata su un numero limitato di settori che aiuteranno i beneficiari elencati nell'allegato a rafforzare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere i loro sforzi volti ad avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, compreso mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'UE.

Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020 nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.

- (8) Il potenziamento dello stato di diritto e la riforma della pubblica amministrazione restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato e sono essenziali perché questi si avvicinino all'UE e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'UE. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tale settore e la necessità di ottenere risultati, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe trattare quanto prima i requisiti dei beneficiari elencati nell'allegato in tale settore.
- (9) I beneficiari elencati nell'allegato devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi allo sforzo dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento deve inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20% la quota del bilancio dell'Unione inerente al clima.
- (10) L'Unione fornirà altresì sostegno alla cooperazione di transizione basata sull'esperienza dei suoi Stati membri a vantaggio di tutti i beneficiari elencati nell'allegato. Tale cooperazione mirerà in particolare alla condivisione di esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo delle riforme.
- (11) La Commissione e gli Stati membri devono assicurare la conformità, coerenza e complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. Il ruolo della società civile deve essere rafforzato nei programmi attuati sia tramite gli enti governativi sia come diretti beneficiari dell'assistenza dell'UE.

- (12) Per garantire coerenza tra il processo di adesione e l'assistenza finanziaria e tecnica fornita nell'ambito del presente regolamento nonché realizzare gli obiettivi del programma di adesione, occorre che la Commissione stabilisca un quadro strategico comune per l'utilizzo dello strumento di assistenza preadesione. Tale quadro dovrebbe definire, *tra l'altro*, l'elenco delle azioni essenziali che possono essere sostenute nell'ambito del presente regolamento e i criteri per l'assegnazione dei fondi e la valutazione dei risultati. Il quadro strategico comune deve costituire il quadro di riferimento per i documenti di strategia nazionali e multinazionali.
- (13) Gli obiettivi dell'assistenza dovrebbero essere definiti in documenti di strategia nazionali e multinazionali indicativi, elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento. I documenti di strategia dovrebbero individuare i settori destinatari dell'assistenza e, ferme restando le prerogative dell'autorità di bilancio, stabilire le assegnazioni indicative dei fondi per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa inerente al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia devono garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei beneficiari elencati nell'allegato, che trova riscontro nei rispettivi bilanci, nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia devono essere opportunamente riveduti.
- (14) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato nell'impegno di riforma dei rispettivi sistemi volto ad allinearli a quelli dell'Unione.
- (15) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta delegata ai beneficiari elencati nell'allegato dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive dei beneficiari elencati nell'allegato.

- (16) Occorre che le competenze di esecuzione relative al quadro strategico comune dell'IPA, ai documenti di strategia e alle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento vengano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza finanziaria, in linea di principio questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di attuazione aventi una portata finanziaria limitata. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Occorre adattare le condizioni uniformi all'evoluzione della situazione dei beneficiari elencati nell'allegato.
- (17) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente anche per gli atti relativi all'esecuzione del precedente strumento di assistenza preadesione, nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del 27 febbraio 2006.
- (18) Ove uno dei beneficiari elencati nell'allegato violi i principi su cui si fonda l'Unione, o non rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, oppure compia progressi insufficienti rispetto ai criteri di adesione, occorre che il Consiglio possa adottare misure idonee a risolvere la situazione.
- (19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(20) Dati gli obiettivi e l'ambito dell'assistenza previsti, prima dell'adozione del presente regolamento sono stati consultati il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale

Lo strumento di assistenza preadesione (in appresso: "IPA") si prefigge di sostenere i beneficiari elencati nell'allegato nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per avvicinarli ai valori dell'Unione e allinearli progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e prassi dell'Unione in vista dell'adesione.

Articolo 2

Obiettivi specifici

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato e il rispettivo programma di allargamento.
 - a) Sostegno alle riforme politiche, tra cui:
 - i) rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto, compresa la sua attuazione;

- ii) promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;
 - iii) misure di sviluppo di capacità volte a migliorare l'applicazione della legge, la gestione delle frontiere e il controllo della migrazione;
 - iv) lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;
 - v) riforma della pubblica amministrazione e buon governo;
 - vi) sviluppo della società civile e dialogo sociale;
 - vii) riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.
- b) Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:
- i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia e nella governance fiscale ed economica;
 - ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato esistenti nell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali;
 - iii) la promozione dell'occupazione e lo sviluppo del capitale umano;
 - iv) l'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili;
 - v) lo sviluppo del capitale materiale, il miglioramento dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali.

- (a) Rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.
- (b) Rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale con la partecipazione dei beneficiari elencati nell'allegato, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. [...] che istituisce uno strumento europeo di vicinato⁴.
2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono valutati tramite indicatori riguardanti tra l'altro:
- i progressi nel campo della democrazia, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei diritti delle donne, della buona governance, del sistema giudiziario, della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e per quanto riguarda il livello di capacità amministrativa nonché, in particolare, il raggiungimento di risultati in tali ambiti;
 - i progressi nel campo delle riforme economiche e fiscali e nell'affrontare squilibri strutturali e macro economici; la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA;
 - il corpus legislativo allineato all'acquis; i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione decentrata dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;
 - la pertinenza delle iniziative di cooperazione regionale e territoriale e l'andamento dei flussi commerciali.

⁴ GU L...

Gli indicatori sono utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso, tenendo come punto di riferimento le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 4 nell'ambito di un quadro a più livelli e globale per la valutazione dei risultati dell'assistenza IPA. I pertinenti indicatori sono definiti nel quadro strategico comune di cui all'articolo 6 e compresi nei documenti di strategia e nei programmi di cui agli articoli 7 e 8. Gli indicatori sono definiti in modo da permettere che i progressi siano valutati obiettivamente col tempo e attraverso i programmi.

Articolo 3

Settori

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori:
 - a) il processo di transizione verso l'adesione all'Unione e lo sviluppo della capacità;
 - b) sviluppo regionale,
 - c) occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane;
 - d) agricoltura e sviluppo rurale;
 - e) cooperazione regionale e territoriale.

2. L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo 1 aiuta i beneficiari elencati nell'allegato a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2, mediante riforme della politica, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e gli investimenti necessari per raggiungere tali obiettivi. Particolare attenzione è prestata alla buona governance, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

3. L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) e e) può comprendere tra l'altro il finanziamento del tipo di azioni previste dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"⁵, dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, relativo al Fondo di coesione⁶, dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, relativo al Fondo sociale europeo⁷, dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea⁸ e dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁹.
4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

⁵ GU L...
⁶ GU L...
⁷ GU L...
⁸ GU L...
⁹ GU L...

Articolo 4

Quadro politico di assistenza

L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tenuto conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi contenute nel pacchetto annuale Allargamento della Commissione.

La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

Articolo 5

Conformità, coerenza e complementarità

1. L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte.
2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti garantiscono la coerenza e mirano ad evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita a norma del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.
3. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, compreso diffondendo pubblicamente le informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, e garantisce che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

4. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali sull'efficacia degli aiuti. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.
5. Per rendere più efficace ed efficiente la fornitura dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire migliore coordinamento e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie delle Nazioni Unite, i fondi e programmi nonché i donatori diversi dall'Unione.
6. In sede di preparazione, attuazione e monitoraggio dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato. Il partenariato coinvolge, secondo il caso, le competenti autorità nazionali, regionali e locali, i partner economici e sociali, la società civile e gli attori non statali. È incoraggiata una maggiore partecipazione della società civile sia al partenariato che come diretto beneficiario di assistenza¹⁰.

¹⁰ RO: Riserva di esame.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6¹¹

Quadro strategico comune dell'IPA

1. La Commissione stabilisce un quadro strategico comune relativo all'IPA. Il quadro strategico comune dell'IPA traduce le priorità politiche della politica di allargamento in azioni essenziali che possono beneficiare di assistenza nell'ambito del presente regolamento.

La portata e l'intensità del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno nei confronti delle riforme, dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse e delle esigenze. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta delegata ai beneficiari elencati nell'allegato è progressivo e corrispondente alle loro capacità rispettive.

Il quadro strategico comune dell'IPA stabilisce tra l'altro:

- a) i criteri da utilizzare per l'assegnazione iniziale dei fondi ai beneficiari elencati nell'allegato nonché alle azioni multinazionali e di cooperazione territoriale;
- b) le tipologie di azioni che possono essere finanziate dall'IPA;
- c) gli orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione dell'IPA;
- d) i criteri da utilizzare per l'assegnazione dei fondi supplementari ai beneficiari elencati nell'allegato basati sui risultati;
- e) la definizione di indicatori da utilizzare per la valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento di obiettivi specifici dell'IPA di cui all'articolo 2.

¹¹ DE, SE, UK: riserva.

I criteri di cui alla lettera a) si fondano su una valutazione oggettiva e trasparente di esigenze, capacità e impegno nei confronti delle riforme e tengono conto del livello di sviluppo sociale ed economico e se i beneficiari elencati nell'allegato hanno uno status di paese candidato o meno.

I criteri di cui alla lettera d) sono definiti in modo da ricompensare i risultati nell'attuazione dell'assistenza preadesione e dei progressi in materia di percorso di adesione.

2. La Commissione adotta il quadro strategico comune dell'IPA e le eventuali sue revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 7

Documenti di strategia

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi (in appresso: i "documenti di strategia"), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione dalla Commissione in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato.
2. I documenti di strategia precisano l'idonea combinazione di settori di cui all'articolo 3 destinatari dell'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento, per rispecchiare esigenze e priorità, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, al quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 6 e alle rispettive strategie nazionali, secondo il caso.
3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 6 e prevedono un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze. Comprendono gli indicatori per la valutazione dei risultati dei beneficiari elencati nell'allegato per quanto riguarda gli obiettivi riportati nei documenti di strategia.

4. La Commissione procede ad una valutazione annuale dell'attuazione dei documenti di strategia e della continuità della loro pertinenza alla luce dell'evoluzione del quadro strategico di cui all'articolo 4. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei risultati di tale valutazione e può proporre le revisioni dei documenti di strategia e/o dei programmi e delle misure di cui all'articolo 8, secondo il caso. I documenti di strategia sono altresì oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti.
5. La Commissione adotta i documenti di strategia e le eventuali loro revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

TITOLO III

ATTUAZIONE

Articolo 8

Quadro generale

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione comune e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commissione adotta conformemente all'articolo 11 del presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera, interregionale e transnazionale stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all'articolo 7 ed elaborati dai rispettivi beneficiari elencati nell'allegato e/o dalla Commissione, secondo il caso.

Qualora sia usato il sostegno al bilancio di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune esso si basa su obiettivi precisi e relativi parametri e presuppone un quadro macro-economico stabile, politiche e riforme settoriali/nazionali credibili, una sana gestione finanziaria pubblica nonché la trasparenza e il controllo del bilancio. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di risultati.

Articolo 9

Accordi quadro e sussidiari

1. La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.
2. All'occorrenza, la Commissione conclude accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato o con le loro autorità competenti.

Articolo 10

Disposizioni trasversali

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all'articolo 8 a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 qualora il programma o la misura abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente regolamento ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato e gli Stati membri. L'ammontare del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è determinato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. ...¹². Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale contributo.
3. Ove opportuno, l'IPA può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. ...¹³ e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato.
4. Ove opportuno, l'IPA può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. ...¹⁴ e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato.

¹² GU L ... Regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

¹³ GU L ... Regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

¹⁴ GU L ... Regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio del GG/MM/AAAA che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Adozione di ulteriori modalità di esecuzione

Oltre alle norme del regolamento di esecuzione comune, la Commissione adotta norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 12

Comitato

1. È istituito un comitato IPA, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("comitato IPA"). Il comitato IPA assiste la Commissione in tutti i settori di cui all'articolo 3. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato di cui al paragrafo 1 è competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione¹⁵. Inoltre, il comitato IPA è competente per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione¹⁶.

¹⁵ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

¹⁶ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.

Articolo 13

Sospensione del sostegno dell'Unione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi con i beneficiari elencati nell'allegato, in caso di mancata osservanza da parte di uno dei beneficiari elencati nell'allegato dei principi di democrazia, stato di diritto, dei diritti umani, diritti delle persone appartenenti a minoranze, nonché delle libertà fondamentali, o degli impegni contenuti in tali accordi ovvero qualora i progressi in termini di conformità ai criteri di adesione siano insufficienti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Prima dell'adozione delle misure necessarie, l'Unione può condurre eventuali consultazioni con i beneficiari interessati elencati nell'allegato.

Articolo 14

Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a [14 110 100 000] EUR (*prezzi correnti*)¹⁷. Fino al 4% dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato e gli Stati membri dell'Unione europea.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

¹⁷ Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di [1 812 100 000] EUR¹⁸ proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁸ Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).

- Albania
- Bosnia-Erzegovina
- Islanda
- Kosovo*
- Montenegro
- Serbia
- Turchia
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status, ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.